

scegli la categoria...

[Il Comune](#) - [Relazioni con il pubblico](#) - [Informagiovani](#) - [Dati statistici](#) - [Informacittà](#) - [Gazzette leggi e normative](#) - [Cultura e tempo libero](#) - [Economia e lavoro](#) - [Turismo](#) - [Portale delle associazioni](#) - [Istruzione e formazione](#) - [Trasporti e mobilità](#) - [Sanità, ambiente](#)
[Gazzette - Leggi e Normative](#) > [Gazzetta Ufficiale Serie Generale](#) > [Anno 2003](#) > [Luglio](#) > [Gazzetta n. 152 del 3 Luglio 2003](#)

Gazzetta Ufficiale N. 152 del 3 Luglio 2003

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003, n.156

Criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

e

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Visto in particolare l'articolo 8 che disciplina gli organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformita' di cui all'articolo 6 del medesimo decreto;

Visto altresì l'articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del richiamato decreto 21 aprile 1993, n. 246, il quale prevede la fissazione, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, dei criteri di valutazione degli organismi di cui all'articolo 8 comma 1, anche ai fini del rilascio dell'attestato di conformita' nonche' le modalita' di presentazione della relativa domanda di abilitazione;

Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, che si e' favorevolmente espresso con parere n. 311 reso nell'adunanza del 20 ottobre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Sentito il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, reso nell'adunanza del 17 gennaio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento alla lettera c) nella parte relativa alla previsione di un modello per la predisposizione del manuale di qualita' in quanto i contenuti di detto manuale derivano direttamente dalle norme armonizzate UNI CEI EN45011-UNI CEI EN45012, nonche' i rilievi di cui alla lettera d) in quanto si ritiene di qualificare il silenzio sull'istanza come accoglimento implicito anziche' come silenzio rigetto realizzandosi in tal modo una tutela piu' efficace dell'interessato;
Ritenuto, altresì, di non condividere il citato parere con riferimento alla seconda parte della lettera g), in quanto il comma 7 dell'articolo 9 del presente regolamento fissa criteri di carattere generale che l'Organismo deve rispettare in materia di riservatezza e sicurezza delle informazioni acquisite nell'ambito dell'intera attivita' e non limitatamente al manuale di qualita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 20263/R3C/100 in data 17 aprile 2003;

A d o t t a n o
il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti degli Organismi

1. Gli Organismi di certificazione, di ispezione e i laboratori di prova preposti al rilascio dell'attestato di conformita' di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (di seguito denominati «Organismi»), sono abilitati secondo le modalita' ed i criteri di cui al presente decreto.
2. Possono ottenere l'abilitazione di cui al comma 1, le societa' di persone o di capitali o gli enti pubblici o privati che svolgono o intendono svolgere attivita' nel campo del rilascio dell'attestato di conformita' dei prodotti da costruzione e che possiedono i seguenti requisiti:
 - a) operano da almeno due anni nell'ambito di controlli e/o delle prove ovvero delle valutazioni sui prodotti da costruzione;
 - b) applicano al loro interno regole e procedure che garantiscono l'indipendenza e l'imparzialita' dell'organismo nonche' competenza e affidabilita' nel rilascio dell'attestato di conformita', secondo quanto stabilito nell'allegato IV della direttiva 89/106/CEE ed in coerenza con quanto indicato nelle norme tecniche della serie UNI - EN 45000.
3. L'Amministrazione competente accerta l'esistenza e l'applicazione di tali regole e procedure, nonche' impone, ove la ritiene necessaria, l'istituzione di comitati tecnici che

garantiscono la correttezza delle procedure impiegate.

4. Non possono conseguire l'abilitazione gli Organismi direttamente interessati in attivita' di produzione, rappresentanza, commercializzazione, manutenzione e messa in opera di prodotti destinati alle opere di costruzione oggetto di prove, ovvero certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, oppure i cui titolari, soci o rappresentanti legali sono direttamente interessati in alcuna delle suddette attivita'.

Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente:

«Art. 8 (Organismi interessati dall'attestato di conformita'). 1. Ai fini del rilascio dell'attestato di conformita' di cui all'art. 6:

a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformita' secondo le regole di procedura e di gestione fissate;

b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrita' necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualita' effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;

c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.

2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati dall'art. 7, lettera a), e con la lettera b), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un

solo organismo purché in possesso dei relativi requisiti.

3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità).

4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio.

5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di conformità sono a carico del richiedente.

6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.

7. Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595».

- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», è il seguente:
«Art. 6 (Attestato di conformità). - 1. Il fabbricante od il suo mandatario nella Comunità europea è responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti della specificazione tecnica, secondo le tipologie di cui all'art. 7.

2. L'attestato presuppone:

a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche; ovvero, per i prodotti indicati nelle relative specificazioni tecniche;

b) che un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo della produzione applicato nella fabbrica.

3. I prodotti di cui al comma 2, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'interno e del Ministro dei lavori pubblici, da emanare a seguito delle determinazioni di competenza della Commissione e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformita».

- Il testo dell'art. 9, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente:

«Art. 9 (Organismi riconosciuti). - 1. (Omissis).

2. Gli organismi di cui all'art. 8, comma 1, devono soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla base delle condizioni minime previste dall'allegato B e dalle norme armonizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalita' di presentazione della domanda di abilitazione.

3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione e' rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).

4. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione e' rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio e per i quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio).

5. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione e' rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono riferibili ai requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato A.

6. Negli altri casi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno,

previa istruttoria, vengono individuati gli organismi di cui all'art. 8, comma 1.

7. Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le amministrazioni competenti possono avvalersi, mediante convenzioni senza oneri a carico dello Stato, di enti in grado di fornire supporti per le istruttorie tecniche.

8. Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono essere rinnovate anche piu' volte.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, vigilano sull'attivita' degli organismi abilitati e, se rilevano il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 o la commissione di illeciti o irregolarita', promuovono la revoca delle abilitazioni rilasciate».

Nota all'art. 1:

- Per il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.

- Il testo dell'allegato IV della direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988 (Pubblicata nella G.U.C.E. 11 febbraio 1989, n. L 40), recante

«Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione», e' il seguente:
«Allegato IV (Riconoscimento dei laboratori di prove e degli organismi di ispezione e di certificazione).

I laboratori di prove, gli organismi di ispezione e gli organismi di certificazione designati dagli Stati membri devono soddisfare le seguenti condizioni minime:

- 1) disponibilita' di personale nonche' mezzi e attrezzature necessari;
 - 2) competenza tecnica e integrita' professionale del personale;
 - 3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti, il rilascio dei certificati e l'esecuzione della sorveglianza di cui alla presente direttiva, dei quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, gruppi o persone direttamente o indirettamente interessate al settore dei materiali da costruzione;
 - 4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
 - 5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilita' civile a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato in virtu' del diritto nazionale.
- Il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) e' verificato periodicamente dalle competenti autorita' degli Stati membri».

Art. 2.

Istanza di abilitazione

1. L'istanza per il rilascio dell'abilitazione, redatta secondo il modello di cui all'allegato A al presente decreto, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'Organismo richiedente, indica il tipo di abilitazione richiesto nonché i tipi di prodotti e di prove per i quali l'Organismo intende operare.
2. L'istanza, in originale e duplice copia, è presentata, corredata dai documenti indicati nell'allegato B al presente decreto, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e per la competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 3.

Registrazione e controllo dell'istanza

1. Il Ministero delle attività produttive, appena pervenuta l'istanza, la registra in ordine cronologico, controlla la sua completezza e la sua correttezza formale e, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, la invia all'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
2. Il Ministero delle attività produttive, nei casi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, individua le Amministrazioni competenti al rilascio dell'abilitazione e designa l'Amministrazione addetta al coordinamento dell'istruttoria, alla quale trasmette gli atti.

Nota all'art. 3:

- Per il testo dell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.

Art. 4.

Istruttoria

1. L'istruttoria sull'istanza di cui all'articolo 2 si conclude entro centoventi giorni dalla data in cui l'Amministrazione competente o l'Amministrazione addetta al coordinamento di cui all'articolo 3, comma 2, ha ricevuto l'istanza.
2. L'istruttoria si effettua mediante:
 - a) esame e valutazione della documentazione prodotta;
 - b) ispezioni presso le strutture dell'organismo richiedente l'abilitazione, nonché presso le strutture di eventuali soggetti convenzionati con lo stesso;
3. L'Amministrazione competente al rilascio dell'abilitazione chiede i chiarimenti e le integrazioni necessari: in tal caso il termine di cui al comma 1 è sospeso e riprende a decorrere dal momento del ricevimento della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

4. L'abilitazione e' rilasciata con provvedimento dirigenziale dell'Amministrazione competente entro trenta giorni dalla chiusura dell'istruttoria e su presentazione della documentazione attestante la stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 13.
5. Qualora l'Amministrazione non si pronunci entro il termine di cui al comma 1, l'istanza si intende accolta.

Art. 5.

Rinnovo dell'abilitazione

1. L'abilitazione e' valida per sette anni ed e' rinnovabile.
2. L'istanza di rinnovo e' presentata dall'interessato al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e per la competitivita' - Ispettorato tecnico, almeno 6 mesi prima della scadenza di cui al comma precedente, a pena di decadenza. All'istanza e' allegata una relazione attestante l'attivita' svolta dall'Organismo richiedente nel precedente periodo di abilitazione.
3. All'istanza di rinnovo si applicano i medesimi criteri, termini e procedure previsti negli articoli 2, 3, e 4 tenendo altresì conto dell'attivita' svolta dall'Organismo nel precedente periodo di abilitazione.

Art. 6.

Attivita' degli Organismi

1. Gli Organismi abilitati eseguono in proprio le attivita' per le quali essi assumono l'incarico.
2. Previa autorizzazione del committente e comunicazione all'Amministrazione che ha rilasciato l'abilitazione, nell'ambito di un incarico, e' ammesso l'affidamento a terzi dello svolgimento di singole attivita' o di parti di esse. L'affidatario deve essere abilitato, in conformita' a quanto previsto nel presente decreto, per l'attivita' oggetto di affidamento. Nel rapporto di certificazione deve essere chiaramente indicata l'attivita', o la parte di essa affidata al terzo, e ad esso e' allegata la documentazione relativa.
3. Il contratto tra Organismo e terzo affidatario e' stipulato in forma scritta, e contiene la disciplina del rapporto, prevedendo in ogni caso, l'estensione al terzo degli obblighi di riservatezza in conseguenza dell'attivita' affidata.
4. In caso di affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' o di parte delle attivita' necessarie per procedere alla certificazione, restano ferme tutte le responsabilita' gravanti in capo all'Organismo incaricato della certificazione ovvero della prova.
5. In ogni caso, sono vietate:
 - a) la delega sistematica di singole attivita';
 - b) la delega di tutte le attivita' relative ad un incarico;
 - c) la delega delle attivita' di valutazione.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e' motivo di revoca dell'abilitazione ai sensi dell'articolo 8.

Art. 7.

Certificato

1. I risultati dell'attività degli Organismi abilitati formano oggetto da un certificato che espone con esattezza e chiarezza i risultati delle attività svolte e le informazioni utili.
2. Il certificato, ovvero il rapporto di prova, secondo quanto specificamente previsto nelle pertinenti norme armonizzate, deve contenere almeno:
 - a) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede dell'Organismo abilitato e il numero della notifica attribuito dalla Commissione U.E.;
 - b) il nome e l'indirizzo o la ragione sociale e la sede del cliente;
 - c) la denominazione normalizzata del prodotto oggetto della certificazione, ovvero del rapporto di prova;
 - d) la data di richiesta di certificazione, di ispezione o di prova e la data di svolgimento dell'attività di certificazione e delle eventuali prove eseguite;
 - e) l'identificazione dalla specifica tecnica armonizzata ovvero nazionale riconosciuta, in base alla quale si effettua la certificazione, l'ispezione o la prova;
 - f) la descrizione del metodo o della procedura applicata per lo svolgimento dell'attività richiesta;
 - g) tutti gli scostamenti, le aggiunte o le esclusioni rispetto alla specifica tecnica prevista per quel particolare tipo di attività;
 - h) l'identificazione di tutti i metodi ovvero delle procedure non coperte da norma armonizzata che siano state eventualmente utilizzate;
 - i) per l'organismo il certificato ovvero il rapporto di prova e la data di emissione dello stesso.
3. Per ciascun tipo di certificazione effettuata dall'Organismo e' adottato uno specifico modulo le cui pagine devono essere numerate e siglate dal soggetto che ne assume la responsabilità.
4. Il certificato ovvero il rapporto di prova deve essere univocamente contrassegnato e registrato in un apposito libro conservato presso l'Organismo;
5. Dopo l'emissione del certificato, ovvero del rapporto di prova, allo stesso non possono essere apportate correzioni o aggiunte se non per mezzo di un altro atto avente le medesime caratteristiche e dal quale risulta espressamente la modifica e la correzione.

Art. 8.

Revoca e sospensione dell'abilitazione

1. Nel caso in cui l'Amministrazione competente accerti in qualunque modo, anche mediante ispezioni e controlli, la sopravvenuta mancanza dei requisiti e delle condizioni soggettive o oggettive previste per il rilascio dell'abilitazione, diffida l'organismo a mettersi in regola, assegnando, al riguardo un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che l'Organismo abbia provveduto, l'Amministrazione competente, ai sensi dell'articolo 9,

comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, revoca l'abilitazione.

2. Entro trenta giorni dalla diffida, l'Organismo ha la facoltà di presentare eventuali controdeduzioni, in merito alle quali l'Amministrazione si pronuncia entro i successivi sessanta giorni.

Nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate l'Amministrazione provvede alla revoca dell'abilitazione.

3. L'Amministrazione competente provvede inoltre alla revoca dell'abilitazione qualora accerti:

a) l'inosservanza alle disposizioni del presente decreto, in particolare a quelle riguardanti l'imparzialità e l'indipendenza dell'organismo, la gestione dell'attività oggetto dell'abilitazione, l'operato del direttore tecnico, il rispetto del manuale di qualità, del tariffario, delle eventuali agevolazioni procedurali previste;

b) per gli organismi di prova, la mancanza o l'inefficienza delle attrezzature previste, del controllo di taratura delle attrezzature, la mancanza di correttezza e competenza nell'esecuzione delle prove.

4. La revoca è adottata previa contestazione degli addebiti con contestuale assegnazione di un termine per controdeduzioni.

5. Se le mancanze o inadempienze nelle quali è incorso l'Organismo sono eliminabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, l'Amministrazione, sempre previa contestazione degli addebiti con contestuale assegnazione di un termine per le controdeduzioni, dispone la sospensione dell'abilitazione per un periodo di durata non superiore a sei mesi.

Nota all'art. 8:

- Per il testo dell'art. 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, si vedano le note alle premesse.

Art. 9.

Personale dell'Organismo

1. L'organico minimo degli Organismi è costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria o in discipline tecniche, dotato di specifiche competenze professionali, iscritto nel relativo albo che abbia maturato esperienza nello specifico settore per almeno tre anni;

b) da due laureati, di cui uno in ingegneria o in discipline tecniche;

c) da sei dipendenti, di cui quattro in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.

2. L'organigramma del personale dell'Organismo deve, in ogni caso, prevedere la presenza di un Responsabile della qualità.

3. Il direttore tecnico:

a) sovrintende all'attività tecnica dell'organismo;

b) adotta, tenuto conto dei vincoli normativi, le procedure operative;

c) vigila sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto.

4. Il personale abilitato alle operazioni di certificazione, nel rispetto delle competenze professionali, deve essere costituito da tecnici laureati o diplomati o da altro personale fornito di provata e pluriennale esperienza. In tale ultimo caso il personale non diplomato non deve essere in numero prevalente rispetto al personale diplomato e all'atto dell'istanza deve avere adeguata esperienza almeno triennale. La qualificazione del personale e' documentata attraverso i titoli specifici posseduti e l'esperienza maturata.
5. L'Organismo e il suo personale sono tenuti al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei loro compiti, devono eseguire le valutazioni e le verifiche con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni e i risultati del loro operato, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
6. La remunerazione del Direttore tecnico, del Responsabile della qualita' e del personale non deve dipendere dal numero delle certificazioni rilasciate ne' dal risultato di queste.
7. L'organismo deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere riservato e la sicurezza delle informazioni acquisite nel corso della sua attivita', come richiesto dagli utilizzatori dei suoi servizi.

Art. 10.

Manuale della qualita'

1. L'organismo adotta una struttura e procedure conformi alle norme della serie UNI CEI EN 45000 pertinenti al tipo di abilitazione richiesto. A tal fine deve dotarsi di un «Manuale della qualita'», da allegare all'istanza di abilitazione.
2. Il manuale contiene almeno:
 - a) l'esposizione della politica per la qualita';
 - b) una descrizione dello stato giuridico dell'organismo e del relativo assetto societario;
 - c) l'organigramma, compreso il consiglio direttivo o di amministrazione, la sua composizione, il suo mandato ed il suo regolamento interno;
 - d) nome, qualifica, esperienza, mandati e tipo di rapporto di lavoro del direttore tecnico e del personale preposto alle attivita' per la quale e' richiesta l'abilitazione o avente incarichi direttivi;
 - e) l'elenco di tutte le normative di riferimento;
 - f) le procedure per la selezione, l'assunzione e l'addestramento del personale preposto all'attivita' per la quale e' richiesta l'abilitazione;
 - g) le attivita' operative e funzionali relative alla qualita' in modo che ogni addetto conosca l'estensione e i limiti dei propri compiti e delle proprie responsabilita';
 - h) le procedure generali della garanzia della qualita';
 - i) un riferimento alle procedure proprie di ciascun tipo di

attività;

- l) quando opportuno, un richiamo alle prove valutative e all'utilizzo di materiali di riferimento;
- m) le procedure per gestire la non conformità ed assicurare l'efficacia delle azioni correttive;
- n) le procedure da utilizzare per le attività non normalizzate;
- o) la lista dei delegati e le procedure per la loro sorveglianza;
- p) le procedure riguardanti la registrazione delle non conformità e le relative azioni correttive e preventive;
- q) la procedura per la gestione dei reclami;
- r) la procedura per il rilascio, il ritiro e l'annullamento dei certificati.

3. Per gli organismi di prova:

- a) la descrizione delle prove che l'organismo svolge e per le quali è richiesta l'abilitazione;
- b) l'inventario delle macchine ed attrezzature utilizzate per le prove, con l'indicazione, per ognuna delle procedure d'uso, manutenzione, controllo e taratura;
- c) ogni altro elemento richiesto per conformarsi alle pertinenti norme UNI CEI EN 45000.

4. Il Manuale della qualità deve essere riesaminato periodicamente da parte del responsabile della qualità, allo scopo di mantenere l'efficacia delle disposizioni prescritte e garantire l'intervento di eventuali azioni correttive. Tali riesami devono essere registrati in modo da fornire anche i dettagli di tutte le azioni correttive intraprese. Le modifiche del Manuale della qualità devono essere presentate, per relativa approvazione, all'Amministrazione competente che ha rilasciato l'abilitazione.

5. Gli Organismi devono redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco dei prodotti o sistemi certificati ovvero provati che deve essere disponibile al pubblico. Ogni prodotto elencato deve essere seguito dalla denominazione del fabbricante o del suo mandatario.

Art. 11.

Sistema di identificazione dei campioni

- 1. La manipolazione dei campioni e degli oggetti sottoposti a prova o taratura avviene con l'attuazione di un sistema di identificazione degli stessi, sia per mezzo di documenti, sia per mezzo di marcatura, ove possibile indelebile, che permetta di evitare confusioni sull'identità dei campioni o degli oggetti o sul risultato delle misurazioni effettuate.
- 2. Il sistema di cui al comma 1, garantisce che, anche dopo l'identificazione, i campioni possano essere manipolati in modo anonimo.
- 3. È prevista una procedura per l'immagazzinamento segregato per particolari tipi di campioni, la cui natura lo richieda; tale procedura è specificamente indicata nel manuale della qualità.
- 4. In tutte le fasi di immagazzinamento, di manipolazione e di preparazione dei campioni per l'esecuzione delle prove, sono prese le precauzioni necessarie a evitarne il deterioramento e la conseguente invalidazione dei risultati.

Art. 12.

Requisiti dei locali

1. I locali in cui l'Organismo svolge l'attività per cui è abilitato hanno i seguenti requisiti:

a) sono in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche e di igiene e sicurezza del lavoro;

b) sono mantenuti in maniera adeguata a soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività.

2. I locali sede dell'attività di prova devono avere inoltre spazi idonei a permettere lo svolgimento dell'attività per le quali si richiede l'abilitazione, nonché per la conservazione dei campioni.

Art. 13.

Polizza assicurativa

1. Il rilascio dell'abilitazione è subordinato alla presentazione da parte dell'Organismo interessato, della documentazione attestante l'avvenuta stipula di una polizza assicurativa per la responsabilità civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attività oggetto di abilitazione. Il massimale minimo assicurato deve essere pari a 3.500.000 euro.

2. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa costituisce causa di decadenza dall'abilitazione.

Art. 14.

Convenzioni

1. L'Autorità competente approva, sulla base dei medesimi criteri contenuti nel presente decreto, le convenzioni eventualmente stipulate ai sensi dell'articolo 9, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

2. I costi connessi con l'abilitazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono a carico dell'Organismo.

Nota all'art. 14:

- Il testo dell'art. 9, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», è il seguente:

«13. Ogni organismo abilitato è tenuto a trasmettere alle amministrazioni che hanno rilasciato l'abilitazione copia di eventuali convenzioni con altri soggetti o laboratori per l'espletamento di fasi o parti delle attività per cui è abilitato. Le convenzioni non possono aver durata superiore a quella residua dell'abilitazione e sono inefficaci se non approvate con specifico decreto emesso ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i predetti soggetti e laboratori si applica il comma 2».

- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente

della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1993, n. 170) recante

«Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.», e' il seguente:

«Art. 15 (Proventi). - 1. I proventi derivanti da attivita' svolte da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, per gli adempimenti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 11, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle attivita' di cui ai citati articoli.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati ogni due anni i proventi di cui al comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, e le relative modalita' di riscossione.

In prima attuazione il decreto viene emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento».

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2003

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell'interno
Pisanu

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 3
Attivita' produttive, foglio n. 263

Allegato A
Schema di istanza
di abilitazione o di rinnovo

Al Ministero delle attività
produttive - Direzione generale per
lo sviluppo produttivo e la
competitività - Ispettorato
tecnico dell'industria - via
Molise, 2 - 00187 - Roma

Il sottoscritto nato a il
residente a via in qualità di (1)
della ditta (2)

Chiede

il rilascio/rinnovo dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993
quale (3) per i seguenti tipi di prodotto o di prova;

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni
che devono essere soddisfatte dagli organismi abilitati, fissate
dall'allegato B al d.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 e dal decreto
interministeriale n... del..., e si impegna sotto la propria
personale responsabilità, a condurre l'attività per cui richiede
l'abilitazione nel rispetto delle condizioni stesse.

Data

Firma

(1) Titolare, legale rappresentante (2) Indicare la ragione
sociale e la sede (3) Specificare se organismo di certificazione, di
ispezione o di prova.

Allegato B

Documentazione da presentare a corredo dell'istanza di
abilitazione (in originale o copia autenticata e due copie),
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta o
società.

1) Organigramma.

2) Dichiarazione di compatibilità resa dal titolare (per le
ditte individuali) o dal legale rappresentante (per le società),
secondo il seguente schema: «Il sottoscritto dichiara che non
sussiste alcuna incompatibilità fra l'attività esercitata
nell'Organismo di certificazione (o ispezione o prova) ed altre
attività esterne eventualmente espletate dal medesimo. In
particolare dichiara di non essere direttamente interessato in
attività di produzione, rappresentanza, commercializzazione,
manutenzione, messa in opera di prodotti o materiali riguardanti
certificazioni o prove oggetto della presente richiesta. Per gli

organismi di prova, lo schema di dichiarazione deve essere integrato come segue «Si impegna inoltre a non utilizzare le strutture del laboratorio per prove su prodotti o materiali destinati alle opere di ingegneria civile, provenienti da cantieri nei quali operi o abbia operato in qualita' di progettista, direttore dei lavori o collaudatore.

3) Certificato di iscrizione alla Cartiera di commercio, con esclusione degli enti non soggetti.

4) Statuto dell'organismo.

5) Elenco nominativo del personale tecnico e direttivo con indicazione delle relative funzioni, sottoscritto dal legale rappresentante.

6) Curricula e pertinente documentazione comprovante la qualificazione del personale.

7) Attestato rilasciato da una Societa' assicuratrice comprovante la stipula di assicurazione di responsabilita' civile che copra espressamente i rischi derivanti da eventuali errori connessi all'attivita' oggetto di abilitazione per importo minimo di 3.500.000 euro.

8) Planimetrie e sezioni, in scala 1:100, dell'immobile in cui viene esercitata l'attivita', con l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e di ogni elemento utile comprovante l'idoneita' delle aree destinate alla conservazione degli atti, delle campionature di prova e dei tipi di prodotto; gli elaborati grafici e l'annessa relazione tecnica devono essere firmati da professionista iscritto all'albo.

9) Documentazione rilasciata dalle autorita' competenti, comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene e della sicurezza del lavoro; nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente puo' essere provvisoriamente attestata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dal legale rappresentante dell'organismo.

10) Manuale della qualita' sottoscritto dal legale rappresentante e dal Responsabile della qualita'.

11) Tariffario delle prestazioni, con indicazione della sua validita' nel tempo e delle massime agevolazioni concedibili.

12) Eventuali convenzioni che si intendono stipulare ai sensi dell'art. 9, comma 13 del D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993 con altri organismi. Ogni convenzione proposta deve essere corredata della documentazione indicata nel presente allegato, predisposta dall'organismo con cui si intende stipulare la convenzione stessa.

13) Attestato di versamento comprovante l'avvenuto pagamento della quota prevista dal decreto interministeriale di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile n. 246 per l'attivita', di abilitazione richiesta.

14) La documentazione comprovante che i locali utilizzati sono in regola con le vigenti disposizioni edilizie.

Gli organismi di prova, in aggiunta a quanto indicato ai precedenti punti, devono produrre

15) Una planimetria dei locali con la disposizione delle

attrezzature e l'indicazione degli spazi per l'immagazzinamento, il carico e lo scarico dei campioni da sottoporre a prova.

16) Un prospetto da cui risultino i seguenti elementi:

- a) norme di prova adottate;
- b) attrezzatura utilizzata;
- c) ente che effettua le tarature e periodicità'.

Gli organismi di prova, in aggiunta a quanto indicato ai precedenti punti devono produrre

17) Documentazione attestante che l'Organismo e' operante da almeno due anni nell'ambito delle prove e/o valutazioni sui prodotti da costruzione.

Allegato C

Contenuto del certificato CE di conformita'

Il certificato CE di conformita' deve contenere in particolare:

- il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione;
- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita';
- la descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego etc.);
- le disposizioni a cui risponde il prodotto;
- le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto;
- il numero del certificato;
- le eventuali condizioni di durata di validita' del certificato;
- il nome e la qualifica del fabbricante.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

[Il Comune](#) - [Relazioni con il pubblico](#) - [Informagiovani](#) - [Dati statistici](#) - [Informacittà](#) - [Gazzette leggi e normative](#)

[Cultura e tempo libero](#) - [Economia e lavoro](#) - [Turismo](#) - [Portale delle associazioni](#) - [Istruzione e formazione](#) - [Trasporti e mobilità](#) - [Sanità, ambiente](#)

Staff redazionale: staff@aesinet.it